

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La III e la VII Commissione,
premessi che:

con la convenzione dell'Aja del 1954 emergeva la dimensione internazionale della protezione del patrimonio culturale a cominciare dal limitare la possibilità che dai conflitti bellici potesse derivare il danneggiamento del patrimonio culturale di popoli;

nel 1972 a Parigi l'Unesco ha approvato la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e che le stesse Nazioni Unite, con la risoluzione del 1° Novembre 1989, hanno escluso che un bottino di guerra abbia comunque una sua legittimità quando si estenda a cose diverse dal materiale bellico;

numerosi sono tuttavia i contenziosi di diritto internazionale ancora pendenti in materia di restituzione di beni culturali confiscati come bottino di guerra;

la stele di Axum, alta 24 metri e pesante 160 tonnellate, dopo essere stata prelevata in Etiopia nel 1937 dalle truppe italiane per celebrare il quindicesimo anniversario della marcia su Roma ed il primo anniversario dell'Impero fu collocata a Roma, Porta Capena, di fronte a quello che era il ministero per l'Africa italiana e che ora è la sede della Fao;

la stele di Axum è al centro di una annosa *querelle* tra lo Stato italiano e quello etiopico sin dal 1947 e che lo stesso Stato etiopico lo scorso gennaio ha sollecitato all'Unesco la sua restituzione;

lo Stato italiano, a seguito della dichiarazione congiunta italo-etiopica del 4 marzo 1997, ha avviato la procedura relativa alla « disarticolazione e trasporto in Etiopia della stele archeologica di Axum »;

nelle more della definizione della procedura di restituzione allo Stato Etio-pico la stele di Axum ha subito ingenti danni e che la responsabilità di essi è oggettivamente da ricondurre alla mancata tempestiva sua restituzione;

lo Stato etiope sta predisponendo specifici progetti per realizzare nel territorio di Axum di un parco archeologico che consenta la valorizzazione dell'antica capitale del regno di Etiopia, culla della civiltà fiorita intorno alla parte meridionale del Mar Rosso tra il I ed il V secolo d.c.;

la Repubblica italiana, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione è tenuta al rispetto degli impegni internazionali assunti nella condivisione della dimensione internazionale del patrimonio culturale europeo e mondiale;

la Repubblica italiana, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione è tenuta alla tutela del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;

nell'ambito delle politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali, appare principio consolidato quello secondo il quale un bene culturale per svolgere pienamente la propria funzione di testimonianza materiale avente valore di civiltà debba essere « contestualizzato »;

il Consiglio dei ministri, nel corso del luglio 2002, ha confermato formalmente la volontà di adempiere agli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano in merito alla restituzione del monumento all'Etiopia;

impegnano il Governo:

a perseguire nelle competenti sedi internazionali ed in sede di Unione europea, anche alla luce della riscrittura della Costituzione europea e anche al fine di sostenere politiche comuni di valorizzazione dei beni culturali, il principio della loro contestualizzazione favorendo, nel rispetto degli accordi internazionali, una

politica volta alla restituzione dei beni culturali confiscati a seguito di conflitti bellici;

a perseguire immediatamente il pieno ed integrale rispetto degli accordi internazionali assunti per quanto attiene alla restituzione della stele di Axum allo Stato etiopico;

ad inserire nel bilancio triennale dello Stato le risorse necessarie, a far fronte alle spese di restauro e trasporto della stele in Etiopia e ad avviare, concorrendo allo sviluppo del processo di integrazione europea e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione internazionale fra i popoli, specifici programmi di cooperazione internazionale al fine di sostenere, anche in collaborazione ed in sinergia con gli enti territoriali competenti — regione Lazio, provincia di Roma, comune di Roma — i progetti delle competenti autorità etiopiche in merito alla valorizzazione del parco archeologico di Axum, patrimonio mondiale dell'Unesco.

(7-00154) «Titti De Simone, Mantovani, Deiana».

La VIII Commissione,

premesso che:

nel nostro Paese le aree naturali protette, che tutelano un ricco e variegato patrimonio naturale, storico e paesaggistico, costituiscono oggi un valore primario di interesse e di identità nazionale il cui compito è quello di conservare la biodiversità e nello stesso tempo di promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini ed in primo luogo delle popolazioni residenti;

i risultati raggiunti in questi ultimi anni, che collocano oggi il nostro Paese ai primi posti in Europa in termini di quantità e di qualità delle aree tutelate, sono da ascrivere a merito, oltreché del lavoro di sensibilizzazione svolto dai movimenti ambientalisti, dell'attività di quasi tutte le

regioni (le quali fin dagli anni settanta hanno dato vita a parchi e riserve regionali) e soprattutto dello Stato che grazie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ha favorito l'istituzione di una nuova generazione di parchi nazionali fissando anche principi, obiettivi e strumenti per avviare la creazione del sistema nazionale delle aree protette;

con la legge 9 dicembre 1998, n. 426 è stata rafforzata l'autonomia gestionale degli enti parco nazionali, accresciuto il ruolo della comunità del parco ed è stata promossa la costituzione di specifici accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili a favore dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e delle aree marine protette;

il nostro paese nei prossimi anni è chiamato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, recentemente approvato dal Parlamento europeo, tra i quali sono anche compresi quelli della tutela, della conservazione e del ripristino dei sistemi naturali allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità e delle risorse genetiche dell'Unione europea;

in questi anni, in molte realtà territoriali finora rimaste ai margini dei processi di crescita della società, le aree protette hanno rappresentato un positivo strumento per avviare nuovi ed originali percorsi di sviluppo locale fondati sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, culturali ed umane presenti e sul protagonismo delle comunità immediate, fornendo anche importanti opportunità di occupazione qualificata alle giovani generazioni;

la Corte costituzionale ha più volte ribadito in questi anni l'esigenza imprescindibile che si sviluppi in questa materia la più ampia e leale cooperazione istituzionale tra tutti gli attori pubblici coinvolti (Stato, regione ed autonomie locali);

nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2002 si terrà a Torino la seconda conferenza

nazionale sulle aree naturali protette che oltre ad avere il compito di compiere un bilancio, delle realizzazioni effettuate e della situazione dovrebbe riuscire a tracciare gli indirizzi per le future politiche nazionali a favore delle aree protette e più in generale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese;

impegna il Governo:

a operare, ricercando in primo luogo la massima collaborazione e la concertazione con le regioni ed il sistema delle autonomie locali, per avviare la costruzione del « sistema nazionale delle aree protette » inteso come un insieme organico e coerente di progetti e di programmi nazionali volti a sviluppare ed a rendere più efficace le iniziative svolte dalle singole aree protette, sia nazionali che regionali, e per rafforzare le politiche di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale del nostro paese in funzione della rete ecologica nazionale ed in una prospettiva di tipo europeo;

a individuare, in accordo con le regioni ed il sistema delle autonomie locali, una sede istituzionale nazionale, che abbia carattere permanente, e nuovi strumenti di programmazione ambientale, territoriale e finanziaria, specificatamente riferiti al sistema delle aree protette ed attraverso i quali sviluppare ed articolare il principio della leale collaborazione istituzionale re-sasi oggi ancora più necessaria ed urgente dopo la modifica del titolo quinto della Costituzione;

ad accrescere, a partire dalla prossima legge finanziaria per il 2003, di almeno il 20 per cento le risorse economiche destinate alle spese di funzionamento degli enti di gestione delle aree protette di interesse nazionale ed a stanziare per il prossimo triennio 200 milioni di euro per cofinanziare i programmi di investimento sia delle aree protette nazionali sia di quelle di interesse regionale;

a mettere a punto, insieme ai ministeri interessati ed alle regioni, gli accordi

di programma previsti dalla legge n. 426 del 1998 per lo sviluppo di azioni economiche soprattutto nel campo dell'agricoltura, della forestazione e delle attività di pesca sostenibili e di qualità, dell'ecoturismo, della divulgazione e dell'educazione ambientale, a favore delle aree protette comprese nei grandi sistemi territoriali dell'arco alpino, del bacino padano-veneto, dell'Appennino, delle aree costiere e delle isole minori;

a completare, entro il corrente anno 2002, l'iter istitutivo dei nuovi parchi nazionali della Val d'Agri e dell'Alta Murgia;

ad accelerare la realizzazione e l'approvazione, d'intesa con le regioni, della carta della Natura e del piano nazionale della Biodiversità;

a effettuare il previsto trasferimento agli enti parco nazionali ed alle regioni della gestione delle riserve naturali dello Stato comprese all'interno dei loro territori;

ad aggiornare le normative esistenti per favorire il rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità gestionale degli enti parco nazionali attraverso il superamento, per quanto concerne le loro modalità di funzionamento amministrativo, dell'aggancio alla legge n. 70 del 1975;

a garantire, attraverso le necessarie modifiche delle normative esistenti, la partecipazione effettiva alla predisposizione ed alla gestione degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei Parchi nazionali dei principali portatori di interessi economici e sociali ed in particolare degli agricoltori e dei pescatori che operano nelle zone interessate dalle aree protette.

(7-00155) « Bandoli, Vigni, Raffaella Mariani ».